

1432

Articolo 1 - A determinare la figura del portiere quale considerata nello articolo 1 del Contratto nazionale, sono necessarie l'attribuzione e il disegno di tutte insieme la mansioni di custodia, vigilanza e pulizia.

Articolo 2 - Con richiamo all'articolo 11 del contratto nazionale, resta fermo che al portiere è dovuto il salario mensile, l'alloggio, il consumo della luce ed il riscaldamento di cui all'articolo stesso.

Ove il proprietario non sia in grado di fornire l'alloggio nelle condizioni dovute, dovrà corrispondere al portiere le indennità mensili stabilite per l'alloggio, al successivo articolo 11 del presente accordo.

Agli effetti della determinazione del salario minimo gli stabili vengono distinti in due categorie:

prima categoria - edifici che abbiano almeno tre dei seguenti elementi: ascensore, cancello chiuso, telefono urbano in portineria, scala di servizio, termosifone centrale:

seconda categoria - tutti gli altri edifici, fatta eccezione di quelli considerati nell'articolo 7 del presente accordo.

Per gli stabili di prima categoria il salario mensile da concedere ai portieri uomini non autorizzati ad ivi esercitare altra arte e mestiere, risulterà dai seguenti elementi:

- a) di un salario minimo di £.4.008 per gli altri stabili che abbiano una scala ed un numero di appartamenti fino a cinque;
- b) di una indennità di £.574 per ogni scala in più esclusa quella di servizio;
- c) di una indennità per appartamento, oltre il quinto, fissata nella seguente misura: dal sesto appartamento al decimo 114,66, dall'undicesimo al ventesimo £.85,87 per appartamento; dal ventunesimo al quarantunesimo £.57,21 per appartamento; dal quarantunesimo in più £.28,60 per appartamento.

Per gli stabili di seconda categoria, il salario mensile da concedersi ai portieri uomini non autorizzati ad esercitare altra arte e mestiere risulterà dai seguenti elementi:

- a) un salario mensile di £.3.157 per gli stabili che abbiano una scala ed un numero di appartamenti fino a cinque;
- b) una indennità di £.297,51 per ogni scala in più esclusa quella di servizio;
- c) una indennità per appartamento di £.71,81 dal sesto al decimo appartamento; di £.57,21 dall'undicesimo al ventesimo; di £.42,65 dal ventunesimo al quarantesimo e di £.28,60 oltre il quarantesimo.

Qualora negli stabili vi siano appartamenti destinati ad esclusivo uso d'ufficio, è dovuto al portiere un compenso supplementare di £. 57,21 per ciascuno di detti appartamenti adibiti ad esclusivo uso di Ufficio.

Articolo 3 - Per il servizio dell'ascensore va corrisposto al portiere una ulteriore indennità mensile di £.574, qualunque sia il numero degli ascensori ed il numero degli appartamenti.

Per il servizio del telefono, ove esista in portineria un centralino Telefonico od un semplice apparecchio, verrà corrisposta al portiere una indennità di £.297,51 mensili.

Articolo 4 - Se il portiere é autorizzato ad esercitare nello stabile al tra arte o mestiere, al salario ed alle indennità spettantegli a termine dell'articolo 2 verrà applicata la riduzione del 45 per cento.

Articolo 5 - Ove le funzioni del portiere siano attribuite ad una donna, il salario e le indennità di cui all'articolo 2 del presente accordo, saranno ridotte del 25 per cento e del 50 per cento quando la donna sia autorizzata ad esercitare altra arte o mestiere.

Articolo 6 - Per l'applicazione delle riduzioni contemplate nei precedenti articoli 4 e 5 del presente accordo, l'autorizzazione concessa al portiere, sia all'atto della sua assunzione in servizio, sia successivamente a sua domanda, per l'esercizio nello stabile di altra arte o mestiere, é valida anche se poi l'arte o il mestiere suddetti non vengono di fatto esercitati.

Articolo 7 - Al portiere degli stabili il cui reddito accertato al 1° gennaio 1930, agli effetti delle imposte di fabbricazione non superi le 10.000 lire annue, potrà non essere corrisposto né il salario, né indennità, ma soltanto l'alloggio, l'illuminazione ed il riscaldamento. A tale effetto per gli stabili non ancora censiti ai fini dell'Imposta dei fabbricati, si farà riferimento al reddito sul quale verrà applicata il contributo sindacale a favore della Federazione Nazionale della proprietà edilizia.

Articolo 8 - Qualora il portiere debba prestare un numero di ore di servizio eccedenti quelle stabilite dall'articolo 12 del contratto nazionale, tale maggiore servizio, sempre che ordinato dal proprietario, avrà carattere di straordinario e verrà per esso corrisposto al portiere un compenso in ragione di L. 28,60 per ogni ora.

Articolo 9 - Ove nello stabile esista un impianto di riscaldamento centrale ed il proprietario intenda affidarne il funzionamento al portiere, converrà con questi, di volta in volta, uno speciale compenso che dovrà essere fissato a parte.

Articolo 10 - In applicazione del 2) comma dell'articolo 17 del contratto nazionale, la misura delle indennità spettante al portiere in caso di licenziamento per la anzianità di prestato servizio maturato prima della entrata in vigore del contratto nazionale, sarà pari a sei giorni della retribuzione globale per ogni anno di servizio ininterrottamente prestato.

Articolo 11 - Agli effetti dell'articolo 17 del contratto nazionale si conviene attribuire il valore di L. 2.009 per l'alloggio, L. 297,51 per la luce e L. 430,20 mensili per il riscaldamento, ove in quanto il portiere già ne gode.

Articolo 12 - Per i portieri negli altri comuni della provincia e oltre l'ultima cinta daziaria per il Comune capoluogo, il minimo di salario, il limite minimo di imponibile che esenta il proprietario di corrispondere il salario e le indennità, ed il compenso per ore straordinarie di servizio quali vengono a risultare dalla applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 del presente accordo, si intendono ridotti del 20% e di un terzo le attribuzioni di valore di cui all'articolo 11.

Articolo 13 - Il portiere ed i suoi familiari non hanno obbligo di prestarsi a compiere lavori od espletare incarichi domestici per conto degli inquilini e del proprietario, ma se essi vi aderissero, per quanto riguarda l'inquilino, ottenere il previo consenso del proprietario e non avranno diritto e pretendere da lui, per essi, alcun compenso.

Articolo 14 - La decorrenza del presente accordo é fissata a far tempo dal giorno della sua stipulazione e scadrà a due anni data.

Per tutte le altre norme di carattere generale, ferie, ecc. non contemplate nel presente accordo le parti si riferiscono a quante in merito é contenute nel contratto nazionale.

Il presente accordo collettivo si intenderà validamente stipulato ai sensi dell'articolo 50 delle norme di attuazione della legge sindacale, non appena saranno intervenute le autorizzazioni alla stipulazione da parte della Confederazione Generale dell'Industria Italiana in conformità agli articoli 38 e 39 del suo statuto e la ratifica della Confederazione nazionale dei sindacati dell'Industria in conformità dello articolo 6 del suo statuto.

F.to Pietro Tonini - Ulisse Agnoli

Modena, 4 ottobre 1932

Archivio Storico Cisl Emilia-Centro
Portale della contrattazione